



COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA
MOBILE E TELEVISIONE MOBILE**

- REDATTO AI SENSI DELL'ART. 8 L. 36/2001 -

(Approvato con DCC n.56 del 24/09/2007)

INDICE

ART. 1	OBIETTIVI E FINALITÀ
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3	DEFINIZIONI
ART. 4	PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI FISSE
ART. 5	AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ART. 6	AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI
ART. 7	PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE (SRB).
ART. 8	IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE E TELEVISIONEMOBILE
ART. 9	DEROGHE
ART. 10	REALIZZAZIONE DEI LAVORI
ART. 11	ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO
ART. 12	RICONFIGURAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI
ART. 13	RISANAMENTI DI IMPIANTI ESISTENTI
ART. 14	DISMISSIONE DI IMPIANTI ESISTENTI
ART. 15	COMUNICAZIONI
ART. 16	VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 17	SANZIONI
ART. 18	SPESE ISTRUTTORIE
ART. 19	NORME TRANSITORIE
ART. 20	OSSERVAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 21	ENTRATA IN VIGORE
ART. 22	NORME GENERALI

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il Comune di Casalgrande informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:
 - a) assicurare la tutela della salute della popolazione dai possibili rischi connessi alla esposizione delle onde elettromagnetiche non ionizzanti, attraverso la minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
 - b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio mediante interventi atti a minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano derivanti dagli impianti di trasmissione di telefonia mobile e televisione mobile, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori sensibili di cui al successivo art. 3 lettera e);
 - c) garantire una corretta e razionale pianificazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile sull'intero territorio comunale anche attraverso la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio determinati dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili;
 - d) garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dalla Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - e) garantire trasparenza degli atti e informazione alla cittadinanza;
 - f) effettuare il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche degli impianti, con le modalità stabilite di concerto con Arpa, per garantire il costante rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa vigente.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 il presente Regolamento stabilisce criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli impianti in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli sull'uso del territorio. Per conseguire gli obiettivi di minimizzazione degli impatti il Comune di Casalgrande attua il coordinamento delle diverse richieste per la realizzazione delle installazioni eventualmente anche attraverso:
 - La previsione di cartografie di macrolocalizzazione delle aree ritenute idonee all'installazione;
 - L'indicazione delle aree di attenzione, in relazione alle quali è richiesta una particolare cura nella progettazione degli impianti e l'adozione di soluzioni progettuali specifiche;
 - l'offerta in disponibilità di siti comunali, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.
3. Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio Comunale.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono disciplinati dal presente Regolamento la localizzazione, le caratteristiche, l'installazione, l'esercizio ed il controllo degli impianti di telefonia mobile, nonché i procedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 31.10.2000 n. 30 "*Norme per la tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*" e successive modifiche e integrazioni, della Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/00, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 20.02.2001, della legge regionale 25.11.2002 nr. 30 "*Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile*", nel rispetto delle disposizioni della disciplina nazionale e regionale, con particolare riguardo al d.lgs. 9.8.2003 nr. 259 "*Codice delle comunicazioni elettromagnetiche*" e all'articolo 8 della legge 22.2.2001 nr. 36 "*Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*".

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - A) Impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di

contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere *fissi o mobili*.

Impianto mobile di telefonia mobile: si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

Impianto di televisione mobile: Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di televisione mobile, solitamente implementato mediante il sistema DVBH, derivato dal servizio DVBT (Digital Video Broadcasting Terrestrial). L'impianto ricetrasmittente è costituito da antenne a pannello e/o omnidirezionali e/o collegamenti in ponte radio, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di televisione mobile, come quelli di telefonia mobile, possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

B) Sito puntuale di localizzazione di un impianto: specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. A) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche.

C) Area di ricerca: è un ambito circoscritto, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio, entro il quale il gestore prevede di individuare un sito idoneo per installare un impianto fisso per telefonia mobile al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

D) Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile e per la televisione mobile: Il Programma Annuale è l'insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi sottopongono all'Amministrazione Comunale. Il Programma annuale, oltre ad indicare siti puntualmente identificati, può individuare anche aree di ricerca.

E) Ricettori sensibili

Sono da considerarsi ricettori sensibili:

- 1) gli edifici destinati a strutture sanitarie ed assistenziali con degenza, e le relative aree di pertinenza
- 2) gli edifici e le aree destinati ad attrezzature scolastiche, ivi comprese quelle destinate alla prima infanzia, e le relative aree di pertinenza;
- 3) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale;
- 4) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 6/2005.

F) Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Per aree di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alla lettera e) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesse a case albergo per anziani o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

G) Zone in prossimità o adiacenza di ricettori sensibili: Al fine dell'applicazione del principio di minimizzazione di cui all'art. 7, in corrispondenza dei ricettori sensibili di cui ai punti 1 e 2 della precedente lettera e) per zona in prossimità o adiacenza a detti ricettori si intende una fascia territoriale esterna all'area destinata agli edifici pari a m 200.

H) Campi elettromagnetici: si intendono i campi statici, i campi a frequenza estremamente bassa (ELF) e i campi a radiofrequenza (RF), comprese le microonde nella gamma di frequenza fra 0 Hz e 300 Ghz.

I) Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto di origine artificiale.

J) Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori.

K) Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e modi previsti dalla Legge.

L) Obiettivi di qualità sono:

- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della Legge 36/2001;
- 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

M) Catasto degli impianti esistenti: si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli *impianti fissi* di telefonia mobile e televisione mobile installati nel territorio comunale - e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente.

ART. 4 - PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI FISSE

1. Gli Impianti per la telefonia mobile e televisione mobile devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/2000. Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Comune a seguito della presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
2. Ai sensi dell'art. 8 della direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000, approvata con atto della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197, Il programma deve essere corredato della seguente documentazione:
 - Asseverazione del progettista prevista dall'art. 8 comma 9 della L.R. 31/10/2000 n. 30
 - Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli/e su cui insistono gli impianti già installati
 - Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Studio di impatto ambientale, attestante l'idoneità del sito prescelto per ospitare l'impianto, corredato dalla simulazione fotografica (fotoinserimento) in scala da almeno tre punti di vista alternativi;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne installate su edifici:

- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico ;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...). La pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc...).

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all'art. 11 della L.R. 30/2000.

Titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile

Il Concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione, ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico – proprietà, affitto, comodato d' uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, per la dimostrazione del possesso del titolo ad effettuare legittimamente l'intervento richiesto.

Oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, il programma annuale può individuare altresì *le aree circoscritte*, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

In tal caso, l'autorizzazione riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree di ricerca in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuterà la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al successivo art. 5.

Al fine di consentirne una valutazione più puntuale, in corrispondenza di ogni area di ricerca dovranno essere fornite, se già in possesso del gestore, le seguenti indicazioni:

- tipologia dell'impianto da realizzare, caratteristiche di massima, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;
- potenza presunta dell'impianto;

- valutazione dell'inserimento ambientale dell'impianto mediante adeguata rappresentazione grafica o fotografica;
- indicazione della zona nella quale è necessario garantire il servizio e motivazioni della scelta del sito all'interno del piano di copertura dell'area;
- eventuale valutazione dell'opportunità di condivisione delle infrastrutture già presenti.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Programma dovrà essere presentato all'ufficio protocollo, di norma entro il termine del 30 settembre di ogni anno e comunque entro e non oltre il 15 ottobre, con le modalità ed i contenuti previsti dalla direttiva regionale per l'applicazione della LR n.30/2000 (atto di G.R. n. 197/2001 del 20/02/2001) o da eventuali disposizioni successive.
2. Nell'ambito della funzione di coordinamento che la legge gli assegna, il Comune, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche, procede ad un primo raccordo delle proposte presentate con quelle già esistenti sul territorio, proponendo ai gestori eventuali collocazioni alternative e/o condivisione di siti.
3. Dopo l'accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta ovvero dopo l'armonizzazione, a cura del Comune, delle proposte presentate ogni Programma viene depositato per 30 giorni consecutivi presso l'albo pretorio, unitamente ad una planimetria del territorio comunale, redatta dall'Ufficio Tecnico, riportante l'aggregazione dei siti proposti da ciascun ente gestore, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione.
4. A tale proposito, il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
5. Di tale deposito deve essere data comunicazione mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato sui quotidiani più diffusi a livello locale.
6. Entro il termine di cui al precedente comma 3 sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
7. Il Comune, attraverso il competente Settore, inoltra la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all'ARPA e all'AUSL per la definizione dei pareri tecnico e sanitario di rispettiva competenza ed acquisisce i pareri di compatibilità urbanistica di propria competenza. Il Programma è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate e delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000. A detta approvazione fanno seguito i provvedimenti conclusivi delle nuove installazioni concernenti i siti puntualmente individuati.
8. L'installazione delle infrastrutture inerenti gli impianti per la erogazione dei servizi di comunicazione elettronica è comunque subordinata al rilascio di autorizzazione secondo la disciplina di cui all'articolo 87 del D.lgs. 1.8.2003 nr.259 ed eventuali successive disposizioni modificative o integrative. Le autorizzazioni sono comprensive dei titoli di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti per la telefonia mobile e per la televisione mobile.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI

1. Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale il gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione.
2. Per le singole installazioni si applicano le medesime procedure previste all'art. 5 per i programmi.
3. Durante il periodo di esame e approvazione del Programma annuale non è comunque consentito presentare domande relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.

ART. 7 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE

Caratteristiche tecnico-costruttive e localizzazione dei nuovi impianti fissi

Gli impianti fissi per il servizio di telecomunicazione mobile personale del tipo denominato "Stazione Radio Base" dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Ubicazioni vietate

E' vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia e televisione mobile in aree destinate a parco pubblico, ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone "A" di parco e nelle riserve naturali classificate ai sensi della L.R. 17.2.2005 nr. 6.

La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al precedente comma avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

Localizzazione

Al fine di garantire la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza di recettori sensibili e di salvaguardare la possibilità di installazione di impianti per telefonia mobile ad ognuno dei gestori del servizio pubblico, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio deve rispondere ai criteri di cui all'art. 1 lett. b) e c) e produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone minimo, compatibilmente con l'esigenza di copertura del servizio pubblico; inoltre, in prossimità delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, ogni impianto dovrà produrre un livello di campo elettrico, compatibilmente con il servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

Sono favorite localizzazioni multi gestore, ossia siti in cui l'infrastruttura tecnologica ha la capacità di ospitare in loco più di un operatore di telecomunicazioni mobili.

Inserimento ambientale

Per quanto riguarda la realizzazione di pali o tralicci di supporto, questi dovranno rispettare il criterio della visuale libera (VL) previsto dal PRG nelle diverse zone urbanistiche.

Nel rispetto dei requisiti radioelettrici deve essere perseguito per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti che agli shelters, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di inserimento considerato dal punto di vista storico, ambientale e paesaggistico, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; nel caso di installazioni su edifici esistenti si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere, ...). Il progetto dovrà essere corredato da documentazione grafica per simulazione dell'inserimento urbano e paesaggistico dell'impianto.

Per la realizzazione di impianti a servizio di un singolo gestore, dovrà essere utilizzato quale supporto un palo tubolare. Nel caso di impianti a servizio di più gestori, potrà essere autorizzata l'installazione di supporti a traliccio qualora ne fosse dimostrata la necessità per motivi di sicurezza.

Norme generali

Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91

(regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche), DPCM 8 Luglio 2003, L. 22 febbraio 2001, n. 36 e L.R. 30/2000 e relative direttive applicative.

ART. 8 – IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE E TELEVISIONE MOBILE

1. Gli impianti di telefonia e televisione mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere dell'ARPA e dell'AUSL, espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n.44/95, unitamente alla documentazione prevista al successivo comma 3.

2. **E' vietata la previsione e l'installazione di impianti mobili di telefonia e televisione mobile in aree destinate a parco pubblico, ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone "A" di parco e nelle riserve naturali classificate ai sensi della L.R. 17.2.2005 nr. 6.**

La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

Entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il Comune rilascia il nulla osta all'installazione temporanea dell'impianto mobile, ovvero richiede al gestore una diversa localizzazione: in questo caso il gestore dovrà procedere a presentare una nuova comunicazione con le modalità previste al precedente comma 1;

3. La comunicazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto sia su cartografia aggiornata in scala 1:2000, che su cartografia di P.R.G.;
- parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL;

4. La documentazione da presentare all'ARPA e all'AUSL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del sito:

- a) Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- b) studio di impatto ambientale, attestante l'idoneità del sito prescelto per ospitare l'impianto, corredato dalla simulazione fotografica (fotoinserimento) in scala da almeno tre punti di vista alternativi;
- c) Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- d) Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- e) Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:

- a) banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- b) scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

- c) direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
 - d) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - e) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
 - f) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
 - g) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
5. Gli impianti possono essere previsti esclusivamente:
- a) a servizio di manifestazioni temporanee: questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
 - b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
 - c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di approvazione del Piano annuale nel quale è inserito l'impianto fisso. Nel caso in cui la domanda di installazione di impianto fisso presentata nel programma annuale venga respinta, il gestore ha la possibilità di inoltrare entro 60 gg. una nuova domanda ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento comunale. In tal caso i quattro mesi decorreranno dal rilascio dell'autorizzazione per l'impianto fisso.
6. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di legge.

ART. 9 - DEROGHE

1. Fatte salve tutte le ulteriori forme di tutela previste dalla legislazione vigente, potrà essere concessa, previa valutazione positiva di ARPA, l'autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto in deroga rispetto ai limiti di distanza previsti dal presente regolamento, in caso di utilizzo di tecnologie innovative tali da garantire una ulteriore comprovabile diminuzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici rispetto all'utilizzo delle tecnologie comunemente in uso.
2. Qualsiasi variante al progetto iniziale o modifica dell'impianto una volta realizzato dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento.

ART 10 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, gli enti gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti da tali provvedimenti.
2. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, dovrà essere data comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche edilizie e radioelettriche previste dal progetto autorizzato.

ART. 11- ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nel termine massimo di 30 giorni dall'esecuzione dovrà essere data comunicazione della messa in esercizio degli impianti, con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
2. Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di utilizzo dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate.

ART. 12 – RICONFIGURAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI

1. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, accompagnata da asseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione.
2. Sono altresì oggetto di semplice comunicazione agli enti di cui al precedente comma, le riconfigurazioni che comportano la riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Le modifiche delle installazioni esistenti che determinano un incremento di campo elettrico debbono essere autorizzate.

ART. 13 – RISANAMENTI DI IMPIANTI ESISTENTI

1. Per quanto riguarda la riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile e televisione mobile che non rispettano i limiti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, si fa espresso riferimento a quanto previsto all'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e dall'art. 10 della relativa Direttiva di applicazione.

ART. 14 – DISMISSIONE DI IMPIANTI ESISTENTI

La dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve essere comunicata al Comune da parte del Concessionario, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta dello stesso. Con la comunicazione il Concessionario indica le modalità di riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.

ART. 15 – COMUNICAZIONI

1. I concessionari sono tenuti a comunicare, nel termine massimo di 30 giorni dall'esecuzione, l'intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) ultimazione delle opere relative all'installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le delocalizzazioni per risanamento;
 - b) messa in esercizio degli impianti stessi, con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
 - c) esecuzione di interventi di riconfigurazione o di risanamento con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
2. Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove tra le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un'unica comunicazione, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 16 della Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197, l'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli impianti di telefonia mobile. Per le funzioni sopra richiamate gli Enti si avvalgono dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art.17 della L.R. 44/95.

ART. 17 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi:

- a) l'installazione di un nuovo impianto o la riconfigurazione di un impianto esistente in assenza dell'autorizzazione comporta, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro. Qualora l'impianto risulti anche attivato l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dello stesso fin quando non sarà rilasciata la relativa autorizzazione.
- b) Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, si applica la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro nel caso in cui il nuovo impianto, o la riconfigurazione dell'impianto esistente, risulti avere caratteristiche radioelettriche e/o estetiche diverse da quelle per cui è stata concessa l'autorizzazione, ovvero abbia caratteristiche difformi da quelle comunicate, qualora sia ammessa la procedura semplificata della comunicazione. Nel caso in cui l'impianto risulti anche attivato l'autorità competente provvede inoltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione d'uso dell'impianto fino al suo risanamento.
- c) Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 5 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste nella autorizzazione si applica la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro dandosi inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. Nel caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.
- d) Il funzionamento dell'impianto e/o la mancata rimozione del medesimo nonostante l'autorizzazione risulti sospesa o revocata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 75,00 euro a 450,00 euro dandosi inoltre luogo alla sanzione accessoria dell'interdizione d'uso.
- e) Nel caso in cui il gestore non presenti il progetto di risanamento entro i termini assegnati dall'Amministrazione con l'atto di diffida, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro.
- f) Nel caso di installazione di un impianto mobile di telefonia mobile o televisione mobile in assenza di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da 75,00 Euro a 450,00 Euro. In tutti i casi in cui l'impianto risulti inoltre attivato l'Autorità competente applica la sanzione accessoria dell'interdizione dell'uso.
- g) Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 30/2000 nel suo testo in vigore, il mantenimento in opera dell'impianto mobile di telefonia mobile o televisione mobile oltre il termine consentito dà luogo ad una sanzione amministrativa da 2.582,00 Euro a 10.329,00 Euro. Nel caso in cui l'impianto risulti inoltre in esercizio l'Autorità competente applica la sanzione accessoria dell'interdizione dell'uso.
- h) Si applica la sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 300,00 Euro in caso di omessa o tardiva effettuazione di ciascuna delle comunicazioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 18 - SPESE ISTRUTTORIE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 c. 9 della L.R. 30/2000 e dagli art. 8.2 e 12.1 della direttiva di cui alla Deliberazione G.R. n. 197/2001, i procedimenti relativi all'istruttoria del programma annuale e delle richieste di autorizzazione di singoli impianti fissi fuori programma annuale, le comunicazioni di impianti mobili, le richieste di autorizzazione in merito a modifiche di impianti esistenti e la valutazione delle aree di ricerca sono assoggettati agli oneri istruttori definiti con separato provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle specifiche direttive e/o indicazioni regionali, e in conformità con la disciplina dei diritti di segreteria per i procedimenti di Sportello Unico ed i procedimenti urbanistico edilizi.
2. All'atto del ritiro dell'autorizzazione il gestore deve presentare al competente Settore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei diritti istruttori. Il gestore è tenuto a corrispondere gli oneri di pubblicazione anche in caso di diniego dell'autorizzazione. In caso di mancato pagamento, sarà avviato il procedimento di riscossione coattiva della somma dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29.9.73 modificato dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.99 e successive modificazioni con applicazione degli interessi di legge.
3. L'ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente aggiornato, in particolare tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Regione Emilia Romagna.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE

1. Sino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore Generale, sono fatte salve le installazioni puntuali autorizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, purché le stesse rispettino i limiti di esposizione fissati ex D.M. n. 381/98;
2. I procedimenti autorizzatori non completati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono conclusi avendo a riferimento le disposizioni di norma vigenti all'atto di presentazione delle rispettive domande di autorizzazione.

ART. 20 – OSSERVAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di inquinamento elettromagnetico ed i regolamenti Comunali, con particolare riguardo al vigente Regolamento Edilizio.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Le successive modificazioni ed integrazioni entreranno in vigore in conformità alla norma di cui al comma 1.

ART. 22 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia e, in particolare, alla L. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi decreti applicativi ed alla L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e relative direttive applicative.